



Linee Guida per la valutazione dell'ANVUR ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale dei Corsi di Studio per l'a.a. 2020/2021 (approvate dal Consiglio direttivo dell'ANVUR in data 20 febbraio 2020)

Le presenti Linee guida si riferiscono alla procedura di valutazione seguita dall'ANVUR ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale dei Corsi di Studio (CdS) di nuova attivazione per l'a.a. 2020/21, ai sensi dell'art. 4 del DM n. 6 del 07/01/2019 tenendo altresì conto di quanto previsto dal DM della programmazione triennale 2019-2021¹, nonché dei criteri e degli indicatori individuati da ANVUR in coerenza con gli standard e le Linee guida europee (*Standards and guidelines for quality assurance in the European Higher Education Area - ESG*²).

Per l'a.a. 2020/2021, le valutazioni ANVUR saranno relative anche alla possibilità di attivare nuovi corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41) e Odontoiatria e Protesi Dentaria (LM-46). Nel complesso, la procedura per l'a.a. 2020/2021 è sostanzialmente analoga a quella dello scorso anno accademico. Le novità sono relative a:

- a) per le Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV), la semplificazione dei protocolli di valutazione;
- b) per le Università e per le CEV la previsione, nel caso di corsi in nuove sedi o di corsi in Medicina e Chirurgia o Odontoiatria e Protesi Dentaria, di visite in loco obbligatorie ai fini dell'accREDITAMENTO iniziale.

Requisiti

Per l'accREDITAMENTO iniziale dei corsi di studio di nuova attivazione, l'ANVUR deve verificare il possesso dei requisiti di cui agli Allegati A e C (Requisito 3 - R3) del DM 6/2019.

I corsi di studio di nuova istituzione da valutare sono:

- a. Corsi di Studio con modalità convenzionale o mista (*lettere a) e b)* di cui all'allegato 3 al DM 989/2019;
- b. Corsi di studio prevalentemente o integralmente a distanza (*lettere c) e d)* di cui all'allegato 3, al DM989/2019.

L'**Allegato A** del DM 6/2019 specifica i requisiti di accREDITAMENTO per i CdS con riferimento a:

- a. Trasparenza;
- b. Docenza;
- c. Strutture.

L'**Allegato C (Requisito R3)** del DM 6/2019 specifica i Requisiti e indicatori di Qualità dei Corsi di Studio.

Per l'accREDITAMENTO iniziale delle nuove sedi, l'ANVUR deve verificare il possesso dei requisiti di cui all'**Allegato B** del DM 6/2019, come dettagliato nell'**Allegato 1 (Modello per la redazione della richiesta di accREDITAMENTO delle sedi decentrate)**, i cui contenuti sono identici a quelli già previsti per lo scorso anno accademico.

La tipologia dei CdS di nuova istituzione per i quali si rende necessaria la valutazione dell'ANVUR è la seguente:

- A. nuovi corsi nel Comune in cui ha sede legale l'Ateneo;
- B. nuovi corsi in sede decentrata già esistente;

¹ <https://www.miur.gov.it/web/guest/-/decreto-ministeriale-n-989-del-25-10-2019-relativo-alle-linee-general-di-indirizzo-della-programmazione-delle-universita-2019-2021>

² <https://enqa.eu/index.php/home/esg/>



- C. nuovi corsi in nuova sede decentrata;
- D. “repliche” di corsi già attivi nel Comune in cui ha sede legale l’Ateneo;
- E. “repliche” di corsi già attivi in sede decentrata già esistente;
- F. “repliche” di corsi già attivi, in nuova sede decentrata.

Per “replica” si intende un corso con ordinamento didattico identico a quello di un corso di studi già attivo nell’Ateneo proponente.

Valutazione ANVUR

Le valutazioni sono effettuate mediante l’esame della documentazione caricata dagli atenei nella banca dati SUA entro il 21 febbraio come da nota MIUR 35426/2019, già dettagliata nelle linee guida per l’accreditamento iniziale dei Corsi di Studio in vigore per lo scorso a.a. (<https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/linee-guida-per-laccreditamento-iniziale/>).

Si ricorda che in base al DM 989/2019 (All. 3, lett. a), per tutte le tipologie di CdS (ad esclusione di quelli integralmente a distanza), è necessario acquisire preventivamente il parere favorevole del Comitato Regionale di Coordinamento (CORECO) competente per territorio o dei Comitati di entrambe le Regioni interessate se il CdS è istituito in una sede di Regione diversa da quella dell’Ateneo.

Per la valutazione delle proposte l’ANVUR si avvale di Commissioni di Esperti della Valutazione (CEV) la cui composizione sarà determinata in base agli ambiti disciplinari dei CdS, appositamente raggruppati.

Le CEV si compongono di almeno tre esperti scelti dall’Albo degli Esperti della Valutazione AVA³ - profilo *disciplinare* - di cui uno con funzione di Presidente. Nel caso di CdS erogati integralmente o prevalentemente a distanza, la CEV sarà integrata da almeno un esperto *telematico*.

Protocolli di valutazione

Sono previsti i seguenti protocolli di valutazione:

- 1) *Disciplinare*. Da redigere sempre da parte dei componenti della CEV, relativamente alla verifica di R3. Il protocollo di cui all’**Allegato 2 (Protocollo di valutazione disciplinare)** è utilizzato per i nuovi corsi e per le “repliche” dei corsi;
- 2) *Telematico*. Da redigere da parte del solo esperto telematico ad integrazione del protocollo di valutazione *disciplinare*, solo per i CdS da erogare integralmente o prevalentemente a distanza. Questo protocollo, di cui all’**Allegato 3 (Protocollo di valutazione telematico)**, si focalizza su aspetti tecnici e metodologici della formazione a distanza.
- 3) Per i corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria e Protesi Dentaria (sia nuovi che replicati) è previsto un Protocollo di valutazione *disciplinare* specifico, di cui all’**Allegato 4 (Protocollo di valutazione disciplinare medicina e odontoiatria)**.

Procedura valutativa e visite in loco

La valutazione di un nuovo CdS da parte della CEV è strutturata secondo le fasi descritte sul sito web dell’ANVUR⁴.

Al fine di raccogliere tutte le evidenze necessarie per la formulazione dei giudizi da parte della CEV, in relazione alla tipologia di nuovo CdS può essere prevista una visita in loco. La visita in loco sarà obbligatoria

³ <https://www.anvur.it/attivita/ava/albi-esperti/elenco-profilo/>

⁴ <https://www.anvur.it/attivita/ava/accreditamento-iniziale/descrizione-della-procedura-per-laccreditamento-iniziale/>



per i CdS in Medicina e Chirurgia (LM-41) e in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e in caso di corsi attivati in nuove sedi (corsi di cui al paragrafo 1, lettere C e F), nonché in caso di corsi di studio che richiedano infrastrutture e dotazioni significativamente diverse da quelle dei corsi già attivi nella sede in cui si intende attivare il corso. In tutti gli altri casi, se ritenuto necessario, la CEV può effettuare una visita in loco, anche su richiesta dell'ANVUR.

La visita avrà luogo presso la sede del CdS (indicata nella SUA-CdS) e avrà una durata massima di due giorni. Alla visita prenderà parte almeno un componente della CEV, accompagnato da un referente ANVUR. La data della visita e il calendario degli incontri vengono concordati tra la CEV e l'Ateneo.

La visita in loco comprende la verifica delle infrastrutture (aule, laboratori, biblioteche, etc.) e incontri con i soggetti che hanno contribuito alla progettazione del nuovo corso e che saranno coinvolti nella gestione dello stesso. Di seguito un elenco puramente indicativo di possibili soggetti che potrebbero essere incontrati:

- gli Organi di Ateneo, inclusi i rappresentanti degli studenti;
- la Commissione paritetica docenti studenti;
- il Direttore/i del Dipartimento/i e/o della Struttura di raccordo responsabile/i della gestione del CdS;
- il Presidente (o Referente o Coordinatore) del CdS;
- i Docenti di Riferimento;
- i rappresentanti delle strutture di Ateneo che hanno contribuito alla progettazione del corso;
- il personale tecnico amministrativo responsabile della struttura di supporto alla gestione del CdS;
- le organizzazioni consultate, incluso il comitato di indirizzo eventualmente costituito.

Specifiche per i corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classi LMCU-41 e LMCU-46)

Nella definizione delle modalità di valutazione delle proposte di CDS in Medicina e Chirurgia (LM-41) o in Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46), è necessario tenere conto di quanto riportato nelle note Direttoriali MIUR n. 35426 del 12/11/2019 e n. 40830 del 27/12/2019.

Nello specifico dovrà pertanto essere verificata la presenza nell'Ateneo proponente di almeno un Dipartimento di area medico sanitaria cui far afferire il corso con le numerosità minime di professori e ricercatori di cui all'art. 2, comma 2 lett b) della L. 240/2010.

Tenuto conto che anche gli Atenei che attualmente non hanno corsi in ambito medico-sanitario potrebbero essere interessati ad ampliare la propria offerta formativa in tale settore, si rende necessario individuare delle modalità di valutazione delle proposte che contemperino una gradualità nel raggiungimento dei requisiti richiesti e la consapevolezza/responsabilità nella realizzazione di un progetto formativo ad alto impatto in termini economici e strutturali. Sarà pertanto verificata con la massima attenzione l'esistenza di un quadro di partenza e di riferimento solido in termini di consapevolezza del progetto, piano di sviluppo, disponibilità di strutture e risorse, accordi a livello regionale.

In caso di corsi inter-ateneo, sarà valutato il contributo di entrambi gli Atenei e dei relativi dipartimenti coinvolti sia ai fini della verifica dei requisiti di docenza, sia per la tipologia e l'adeguatezza delle infrastrutture destinate al CdS, anche tenendo conto di specifici accordi o di progetti federativi ai sensi dell'articolo 3 della legge 240/2010.

Documentazione richiesta

Oltre ai documenti ordinariamente richiesti e già inseriti nella SUA-CdS, l'Ateneo proponente dovrà far pervenire ad ANVUR la documentazione di seguito indica che attesti le informazioni richieste accompagnata

da una breve relazione illustrativa sottoscritta dal Rettore e approvata dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.

A. Dipartimento

1. Per gli atenei che nell'a.a. 2019/20 hanno già attivi corsi di studio di ambito medico-sanitario, si richiede la presenza di un Dipartimento con denominazione riconducibile al suddetto ambito e nel quale sia già verificabile la presenza maggioritaria di docenti strutturati afferenti alle aree delle Scienze biologiche e delle Scienze mediche (Aree CUN 5 e 6);
2. Per gli atenei che nell'a.a. 2019/20 non presentano corsi di studio di ambito medico-sanitario, si richiede l'impegno all'attivazione di un Dipartimento di area medico sanitaria entro il terzo anno dall'attivazione⁵ del corso di studi a cui far afferire i docenti delle aree disciplinari previste negli ordinamenti dei corsi di studio allo stesso afferenti, anche tenendo conto di quanto previsto al punto 1.

Si precisa che relativamente a corsi attivati in sedi decentrate dell'ateneo, sarà necessario che:

- Nell'ipotesi di cui al punto 1, l'ateneo preveda la presenza in tale sede di strutture dedicate per la didattica, la ricerca e i servizi agli studenti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera C.
- Nell'ipotesi di cui al punto 2, l'ateneo preveda l'istituzione del Dipartimento presso la sede decentrata entro il terzo anno dall'attivazione del corso di studi e la presenza di strutture dedicate per la didattica e i servizi agli studenti, tenuto conto di quanto previsto alla lettera C.

B. Docenza del CdS

Pur tenendo conto di quanto previsto dal DM 6/2019, si evidenzia l'estrema importanza che rivestono i requisiti di docenza per un ambito formativo in cui non si può prescindere dall'attività di tipo assistenziale (inscindibile con la didattica e la ricerca) e nella quale, anche nella prospettiva dell'attivazione delle scuole di specializzazione, la docenza di ruolo assume un'importanza fondamentale per assicurare la qualità del corso di studi. A tal fine, sarà verificata la presenza per ogni a.a. di attivazione del corso di un numero complessivo di docenti, afferenti ai SSD di base o caratterizzanti previsti nell'ordinamento didattico, secondo lo schema di seguito riportato:

ANNO DEL CORSO	1 [^]	2 [^]	3 [^]	4 [^]	5 [^]	6 [^]
Docenti di riferimento (DM 6/2019)	5	7	10	13	16	18
Di cui Professori a tempo indeterminato* in numero pari ad almeno	2	4	6	8	9	10

*(anche attraverso convenzioni o accordi con altri atenei ai sensi dell'art. 6, comma 11 della legge 240/2010 che prevedano un impegno al 100% presso l'ateneo)

C. Strutture

Elenco e descrizione (con allegate le planimetrie e una riproduzione fotografica degli ambienti esterni e interni) delle strutture utilizzate (anche in convenzione) per assicurare il percorso formativo e di assistenza agli studenti (aule, laboratori, strutture assistenziali), coerentemente col numero di studenti programmato e, per le attività di ricerca, gli spazi, i laboratori di ricerca e la strumentazione a disposizione dei docenti. Va evidenziato che per la parte assistenziale ed entro il primo triennio di attivazione del corso le strutture dovranno essere conformi con i criteri e gli indicatori di riferimento definiti da AGENAS. Tenuto conto che la

⁵ Tale termine temporale è altresì necessario al fine di consentire l'inserimento dei docenti universitari nei Dipartimenti ad attività integrata (DAI) nell'ambito delle Aziende del servizio sanitario regionale con il fine di assicurare l'esercizio integrato delle attività di assistenza, di formazione e di ricerca.



valutazione di competenza dell'ANVUR sarà volta a verificare, anche con visita in loco, la disponibilità e le caratteristiche delle dotazioni infrastrutturali, in caso di proposte che prevedono un graduale completamento della dotazioni di strutture, sarà fondamentale allegare eventuali accordi relativi all'utilizzo delle stesse o progettazioni già deliberate dagli organi di governo dell'ateneo con la relativa copertura finanziaria.

D. Sostenibilità economico – finanziaria

Piano economico finanziario con evidenza delle fonti di finanziamento (ricavi di Ateneo, ricavi da contribuzione studentesca, ricavi da parte di soggetti terzi pubblici e/o privati) e le relative spese, incluse quelle per il personale docente e ricercatore e per il funzionamento a regime del corso di studi.

E. Accordi regionali

Si richiede di allegare, se non già inseriti nella SUA-CdS:

1. il parere positivo del Comitato regionale di coordinamento della Regione in cui sarà attivato il corso o, nel caso di corsi interateneo tra Università collocate in Regioni diverse, dei rispettivi Comitati;
2. il parere positivo della Regione in cui sarà attivato il corso di studi che si esprime avendo valutato le specifiche condizioni dell'offerta formativa nel settore in ambito regionale e la sua interazione con l'assistenza sanitaria. Con specifico riferimento ai nuovi corsi degli atenei che già hanno attivi dei corsi in ambito medico-sanitario è altresì richiesta l'indicazione delle strutture ospedaliere e di ambito medico-sanitario convenzionate che faranno parte della rete formativa di riferimento del CdS;
3. entro il 3^a anno di avvio del corso di studi, lo schema di convenzione tra Università e Regione per regolare i rapporti in materia di attività sanitarie svolte per conto del Servizio sanitario.

Tempi

Le informazioni e la documentazione aggiuntiva a quanto già inserito nella SUA-CdS, relativa ai corsi di Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria (Classi LMCU-41 e LMCU-46) dovrà essere inviata all'indirizzo anvur@pec.anvur.it indicando nell'oggetto "Università di NOME ATENEIO – LM 41 (o LM 46)" **possibilmente entro il 24 marzo p.v., e comunque non oltre il 31 marzo p.v.**

Le viste in loco si svolgeranno:

- nel mese di aprile per i corsi LM-41 ed LM-46;
- nei mesi di aprile e maggio per gli eventuali nuovi corsi per i quali le CEV o l'ANVUR ritengano necessaria tale verifica.

ALLEGATI

- Allegato 1. Modello per la redazione della richiesta di accreditamento delle sedi decentrate
- Allegato 2. Protocollo di valutazione disciplinare
- Allegato 3. Protocollo di valutazione telematico
- Allegato 4. Protocollo di valutazione disciplinare per i CdS LM-41 e LM-46